



Rimborsi e compensazioni

Francesca Affini

Il contribuente creditore del fisco

- l'utilizzo di un'eccedenza che risulta da una dichiarazione validamente presentata (credito da dichiarazione)
- la compensazione come modalità di estinzione delle obbligazioni erariali, diversa dall'adempimento

L'utilizzo delle eccedenze è regolata da termini e adempimenti che differiscono in base alla natura dell'imposta cui si riferiscono.

Con l'introduzione del modello di versamento unificato (D.Lgs 241/97) e il modello unificato di dichiarazione (DPR 322/98) la compensazione, anche tra diverse imposte, ha subito un'accelerazione.

L'eccedenza che emerge da una dichiarazione, validamente presentata, si può :

- utilizzare a scomputo di successivi versamenti della stessa imposta (compensazione verticale);
- utilizzare in compensazione di debiti di altre imposte (compensazione orizzontale);
- richiedere a rimborso;
- cedere ad altri.

La compensazione dei crediti da dichiarazione

- 1) Le eccedenze di imposta e di ritenute, la compensazione e i controlli
(le disposizioni normative)
- 2) L'esposizione nella dichiarazione
(un'analisi dei quadri RX dei modelli Ires, Irap, Irpef, Iva: il *riversamento* del credito; la *rigenerazione* del credito; il *cambiamento di destinazione* del credito)
- 3) L'utilizzo del credito nella dichiarazione
(la compensazione impropria o verticale: lo scomputo dei versamenti in eccesso)
- 4) L'utilizzo del credito in F24
(la compensazione orizzontale)
 - a) verifica condizioni di utilizzo (debiti equitalia)
 - b) le società non operative (credito Iva)
 - c) importi annui compensabili (le novità dal 1/1/2014)
 - d) limitazioni all'utilizzo del credito (Iva e dal 2014 IIDD/Irap/sostituto)
 - e) il visto di conformità
 - f) F24 a zero non presentato
- 5) La compensazione nella riscossione
(rimborsi, ruoli e istituti deflativi del contenzioso)
- 6) La compensazione interna nel mod.770
- 7) I crediti 730 (limitazioni al rimborso)

1. Le eccedenze di imposta

✓ all'art.11 DPR 917/1986 (IRPEF)

Determinazione dell'imposta

.....

4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

.....

Le eccedenze di imposta

✓ all'art.22 DPR 917/1986 (IRPEF)

Scomputo degli acconti

.....

2. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle ritenute, è superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, **il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione** dell'imposta del periodo d'imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

.....

Le eccedenze di imposta

✓ all'art.80 DPR 917/1986 (IRES)

Riporto o rimborso delle eccedenze

1. Se l'ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all'estero, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le eccedenze di imposta

✓ all'art.30 DPR 633/1972 (IVA)

Versamento di conguaglio o rimborso dell'eccedenza

1. Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art.28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, **il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo**, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.

.....

Le eccedenze di imposta

I crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali possono essere utilizzati in compensazione **a partire dal primo giorno del periodo d'imposta successivo** a quello in cui i crediti stessi sono maturati.

Il termine entro il quale è possibile compensare i crediti risultanti dalle dichiarazioni **coincide con il termine di presentazione della dichiarazione successiva..**

(Ris. AgE n. 321/e del 29 luglio 2008)

Le eccedenze di versamenti di ritenute

✓ all'art.1 DPR 445/1997 (IRPEF – ritenute d'acconto)

Scomputo delle eccedenze di versamento del sostituto di imposta

1. Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facoltà di scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi.
2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso nella dichiarazione prevista dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche ricorrendo alle procedure indicate nel decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.
3. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.

.....

Le eccedenze di versamenti di ritenute

.....

4. La parte dell'eccedenza riportata che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo di imposta successivo o che non è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, costituisce eccedenza per il periodo stesso ed è oggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso.
5. Se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, o se la dichiarazione non è presentata, il sostituto di imposta può chiederne il rimborso a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. Sull'eccedenza computata in diminuzione dei versamenti non competono interessi. Se è richiesto il rimborso competono gli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con decorrenza dal secondo semestre successivo, rispettivamente, alla data di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta o a quella di presentazione dell'istanza di rimborso prevista dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973

La compensazione

✓ art.17 D. Lgs. 241/1997

1. I contribuenti **eseguono versamenti unitari delle imposte**, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, **con eventuale compensazione dei crediti**, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, **risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce** periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata **entro la data di presentazione della dichiarazione successiva**. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno **dell'imposta sul valore aggiunto**, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

La compensazione

2. Il versamento unitario e la compensazione **riguardano i crediti e i debiti relativi**:
- a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell' art.3 DPR 602/73 ; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art.3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
 - b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli artt.27 e 33 del DPR 633/72 e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
 - c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
 - d) all'imposta prevista dall'art.3 comma 143 lettera a) Legge 662/1996;
 - d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - e) ai contributi previdenziali
 - f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
 - g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
 - h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20;

La compensazione

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con DL 394/92 e del contributo al Servizio sanitario nazionale;
h-ter) **alle altre entrate individuate con decreto** del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore(*);
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS.....

(*) il DM 2/10/2000 ha incluso le tasse automobilistiche;
Il DM 31/3/2000, le compensazioni di avvisi bonari ;
il DM 18/7/2003, le entrate di competenza dei monopoli di Stato;
il DM 9/1/2004, le società cooperative; il DM 18/7/2005 l'INPGI;
il DM 15/7/2010, l'imposta sulle assicurazioni e il DM 8/11/2011 all'imposta sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale, ipotecarie, di bollo, comunale sull'incremento di valore degli immobili, sostitutiva sui finanziamenti, ai tributi speciali;
Il DM 3/1/2014, la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.....

il controllo dell'Agenzia – gli «avvisi automatizzati»

✓ art.36-bis DPR 600/73 (accertamento imposte dirette)

Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, **alla liquidazione delle imposte**, dei contributi e dei premi dovuti, **nonché dei rimborsi spettanti** in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:
 - a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
 - b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle **eccedenze delle imposte**, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

.....

il controllo dell'Agenzia – gli «avvisi automatizzati»

✓ all'art. 54-bis DPR 633/72 (testo unico IVA)

Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni

1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:
 - a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;
 - b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

.....

2. Le eccedenze in dichiarazione



REDDITI
QUADRO RX
Compensazioni – Rimborsi

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEZIONE I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione		Eccedenza di versamento a saldo		Credito di cui si chiede il rimborso		Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione		Credito trasferito al consolidato	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RX1 IRES	10.000	,00	,00	,00	,00	,00	10.000	,00		
RX2 Eccedenza a credito di cui al quadro RK		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00
RX3 Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00
RX4 Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II			,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00
RX5 Imposta di cui al quadro RM										

Le eccedenze in dichiarazione

UNICO SC – RX sezione I

colonna 1

crediti risultanti dalla dichiarazione al netto degli importi ceduti a società o enti del gruppo

colonna 2

importo versato in eccesso rispetto a quanto dovuto a saldo della dichiarazione;

importo riversato, corrispondente al credito 2013, compensato in misura superiore :

① a quanto spettante

② a quanto consentito

NB : colonna (1+2) = colonna (3+4+5)

Prassi : circ. AgE 101/e del 19/5/2000 (§11);

circ. AgE. n.48/e del 7/6/2002 (§6,1);

ris. AgE 452/e del 27/11/2008 ;

L'Agencia si è espressa circa la compensazione di crediti inesistenti e la compensazione di crediti in misura superiore al limite consentito.

La compensazione di crediti inesistenti¹

Importo riversato : il ravvedimento di crediti inesistenti

Circ.101/E-2000 : *il contribuente può ravvedere l'errore, riversando l'importo a debito ed inserendo quanto riversato nella dichiarazione dell'imposta da cui emerge il credito.*

Circ.48/E-2002 : *credito da Mod.IVA/anno1 (relativa all'anno 0) =100 compensato per 150 nell'anno1, è sanato mediante versamento integrativo (importo 50- cod.6099 - anno 0), inserito in dichiarazione, in modo che emerga un maggior credito. Il ravvedimento, versamento e indicazione in dichiarazione, è possibile entro il termine per la presentazione del Mod.Iva/anno2.*

Ris.452/E-2008 : *compensazione in F24 oltre l'importo consentito nell'anno1; nell'anno 2 il contribuente riversa quanto dovuto a debito (il "compensato"). Per l'Agenzia la compensazione **oltre il limite** è illegittima, il credito è esistente ma non compensabile. La violazione è regolarizzabile (come per il credito inesistente) non con il riversamento del debito agli enti creditori, ma ripristinando la capienza iniziale del credito, maggiorata di interessi e sanzione (ravvedimento: $1/10 * 30% < 30$; $1/8 * 30% > 30$).*

La compensazione di crediti inesistenti₂

Importo riversato : il ravvedimento di crediti inesistenti – le sanzioni

✓ art.27, comma 18, D.L. 185/2008 (accertamento crediti inesistenti)

.....

18. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. E' punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

.....

Le eccedenze in dichiarazione

UNICO SC – RX sezione I

colonna 3

importo chiesti a rimborso, al netto di quanto già utilizzato in compensazione fino alla data di presentazione della dichiarazione

colonna 4

importo destinato alla compensazione, sia orizzontale che verticale, al lordo di quanto già compensato

colonna 5 – solo soggetti che partecipano al consolidato

importo del credito ceduto al consolidato

Le eccedenze in dichiarazione

SEZIONE II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	Importo trasferito al consolidato
	1	2	3	4	5	6
RX31			,00	,00	,00	,00
RX32			,00	,00	,00	,00
RX33			,00	,00	,00	,00
RX34			,00	,00	,00	,00
SEZIONE III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta						
RX41 IVA da versare						,00
RX42 IVA a credito (da ripartire tra i righe RX44, RX45 e RX46)						,00
RX43 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX44, RX45 e RX46)						,00
RX44 Importo di cui si richiede il rimborso						1
						,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata					2
						,00
Causale del rimborso	3	<input type="text"/>	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso		4	<input type="text"/>
Contribuenti Subappaltatori	5	<input type="text"/>	Attestazione delle società e degli enti operativi		6	<input type="text"/>
Contribuenti virtuosi	7	<input type="text"/>	Importo erogabile senza garanzia		8	
						,00
RX45 Importo da riportare in detrazione o in compensazione						,00
RX46 Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale						,00

Unico SC quadro RX sez III : indicare Iva a credito se dichiarazione unificata

Le eccedenze in dichiarazione

UNICO SC – RX sezione II

- Gestione dei crediti e delle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione, che per la struttura del modello, non sono oggetto di riporto nel corrispondente quadro del periodo d'imposta successivo.
- Per monitorarne l'avvenuta compensazione o il riporto in avanti è prescritta la compilazione della presente sezione.
- E' possibile utilizzare il quadro anche per indicare :
 - crediti che emergono **da dichiarazioni rettificative** a favore del contribuente;
 - eccedenze **rilevate dal contribuente** dopo la presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta precedente;
 - eccedenze **comunicate dall'Agenzia** con gli avvisi da «controlli automatizzati».

Colonna 2 = credito Unico 2013+eccedenze successive o da avvisi AgE

Colonna 3 = compensazioni effettuate fino alla presentazione Unico 2014 (entro 30/9/2014)

Le eccedenze in dichiarazione

UNICO SC – RX sezione II

Attenzione : **colonna (2-3) = colonna (4+5)**

La compilazione del modello F24

L'eventuale eccedenza a credito, inserita in colonna 5, è utilizzata in compensazione con l'indicazione nel modello F24

«anno di riferimento» = 2013

Se il credito emerge dalla dichiarazione Unico 2014, il sistema di controllo lo considera come «credito rigenerato» nel 2013.

Pertanto, anche se si tratta di un credito, sorto nell'anno precedente e riportato per future compensazioni, (ad esempio perché il contribuente aveva già esaurito il tetto di compensazione di euro 516.456,90), dovrà essere utilizzato in compensazione «come se» fosse un credito «anno 2013».

Le eccedenze in dichiarazione

Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
RX51	IVA		2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RX52	Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
RX53	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX54	Altre imposte	1	,00	,00	,00	,00
RX55	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX56	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX57	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
Sezione III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta						
RX61	IVA da versare					,00
RX62	IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					,00
RX63	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					,00
RX64	Importo di cui si richiede il rimborso					1 ,00
				di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2 ,00
	Causale del rimborso	3	<input type="text"/>	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	<input type="text"/>
	Contribuenti Subappaltatori	5	<input type="text"/>			
	Contribuenti virtuosi	7	<input type="text"/>	Importo erogabile senza garanzia	8	,00
RX65	Importo da riportare in detrazione o in compensazione					,00

QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ		Reddito complessivo (riga RN1 col. 5)	Contributo trattenuto dal sostituto (riga RC14)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Base imponibile contributo
CS1	Base imponibile contributo di solidarietà	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
CS2	Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto		Contributo trattenuto dal sostituto (riga RC14)	
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	
		Contributo trattenuto con il mod. 730/2014		Contributo a debito	
		4 ,00	5 ,00	6 ,00	

Le eccedenze in dichiarazione

Cambio di destinazione del credito

✓ Art.2 c. 8-ter DPR 322/1998

Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.


.....

8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

.....

Le eccedenze in dichiarazione

IAP
IR 2014



PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO IR
Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento

Mod. N.

--	--

Sez. II
Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)

IR21	Totale imposta				73.500,00
IR22	Credito d'imposta				,00
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione				22.000,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24				2.000,00
IR25	Acconti versati	Acconti sospesi	Credito riversato da atti di recupero		54.000,00
		1	2	3	
		,00	,00		
IR26	Importo a debito				,00
IR27	Importo a credito				500,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo				,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso				,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione				500,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale				,00

3.La compensazione verticale in dichiarazione

Caso A

RN33 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)						10.000	,00
RN34 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi							,00
RN35 ECCEDEXZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE <small>di cui credito IMU 730/2013</small>						1	2.000
RN36 ECCEDEXZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24							,00
RN37 ACCONTI <small>di cui acconti sospesi</small> <small>di cui recupero imposta sostitutiva</small> <small>di cui acconti ceduti</small> <small>di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio</small> <small>di cui credito riversato da atti di recupero</small>						1	6
RN38 Restituzione bonus <small>Bonus incapienti</small> <small>Bonus famiglia</small>						1	2
RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti <small>Ulteriore detrazione per figli</small> <small>Detrazione canoni locazione</small>						1	2
RN40 <small>Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014</small> <small>Trattenuto dal sostituto</small> <small>Credito compensato con Mod F24</small> <small>Rimborsato dal sostituto</small>						1	3
RN41 IMPOSTA A DEBITO <small>di cui rateizzata</small>						1	8.000
RN42 IMPOSTA A CREDITO							,00

Scomputo di eccedenza dell'anno precedente.

La compensazione verticale :

- * avviene in dichiarazione,
- * non rileva nel limite annuo consentito,
- * non richiede al contribuente alcuna verifica preventiva.

La compensazione verticale

E' improprio considerarla una compensazione: si tratta di un «saldo algebrico»

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		6099		2013		2.000,00			
		6099		2013	10.000,00				
codice ufficio	codice atto								+/- SALDO (A-B)
				TOTALE A	10.000,00	B	2.000,00	8.000,00	
SEZIONE INPS									

Caso B

RN33 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)						-5.000,00	
RN34 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi						,00	
RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE di cui credito IMU 730/2013						,00	
RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00	
RN37 ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio	di cui credito riversato da atti di recupero		
	1	2	3	4	5	6	
	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	
RN38 Restituzione bonus	Bonus incapienti	1	Bonus famiglia	2			
		,00		,00			
RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli	1	Detrazione canoni locazione	2			
		,00		,00			
RN40 Irfef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto	1	Credito compensato con Mod F24	2	Rimborsato dal sostituto	3	
		,00		,00		,00	
RN41 IMPOSTA A DEBITO	di cui rateizzata					1	2
						,00	,00
RN42 IMPOSTA A CREDITO						7.000,00	

I vincoli alle compensazioni orizzontali

✓ Art.31 DL 78/2010

Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti (art.17 D.Lgs 241/97), relativi alle **imposte erariali**, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare **superiore a millecinquecento euro**, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e **per i quali è scaduto il termine di pagamento.**

.....



La disposizione ha introdotto l'obbligo della preventiva estinzione di debiti iscritti a ruolo e scaduti – non opera in caso di sospensione o rateazione dei ruoli – non si applica alla compensazione verticale (anche se in F24).

I vincoli alle compensazioni orizzontali

.....

In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la **sanzione del 50 per cento** dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e **non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato**; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'art.20 D.Lgs 472/97, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione.

.....

Prassi : circ. AgE 13/e del'11/3/2011

Esempi

1) In presenza di debiti iscritti a ruolo per 25.000 euro è compensato un credito in F24 di 25.000

Sanzione = $25.000 * 50\% = 12.500$

2) In presenza di debiti iscritti a ruolo per 25.000 euro è compensato un credito in F24 di 18.000

Sanzione = $25.000 * 50\% = 12.500$

3) In presenza di debiti iscritti a ruolo per 70.000 euro è compensato un credito in F24 di 25.000

Sanzione = $70.000 * 50\% = 35.000 > 25.000$, **sanzione max : 25.000**

I vincoli alle compensazioni orizzontali

.....

E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Nell'ambito delle attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'art.28-ter DPR 602/73, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.

.....

Si evidenzia la possibilità di compensare i crediti con i debiti iscritti a ruolo (DM 10/2/2011), direttamente o con il mod.F24 accise e codice «RUOL», segnalando i debiti da estinguere.

I vincoli alle compensazioni orizzontali

✓ Art.31 DL 78/2010

Società di comodo

.....

4. Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso nè può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'art.5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a computo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.

- Periodo d'imposta di comodo: credito Iva solo in compensazione verticale
- Società non operativa per 3 periodi d'imposta consecutivi e in nessuno operazioni rilevanti ai fini Iva \geq ai ricavi minimi presunti : eccedenza Iva non può essere riportata a nuovo, con la conseguenza della definitiva perdita del credito Iva.

I vincoli alle compensazioni orizzontali

✓ Art.34 L 388/2000

Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti

*1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in **700.000 euro*** per **ciascun anno solare**. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.*

* come modificato dall'art.9 DL 8/4/2013 n.35 (fino al 2013 era di 516.456,90 euro)

Il limite opera per anno solare, indipendentemente dalla durata e determinazione del periodo d'imposta del contribuente e riguarda le compensazioni orizzontali, indipendentemente dalla natura e dall'anno del credito (ok pregressi - anno 2012).

Non rilevano le compensazioni orizzontali né quelle di crediti d'imposta per i quali il limite è di 250.000 euro (art.1, c.53, L.244/2007)

I vincoli alle compensazioni orizzontali

✓ Art.35 DL 223/2006

Misure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale

.....

*6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Qualora il **volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto**, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a **1.000.000 di euro**.*

I vincoli alle compensazioni orizzontali

✓ Art.1, c.53, L 244/2007

....

53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Sono escluse alcune tipologie di crediti (opere cinematografiche e produzione cinematografiche, ricerca sviluppo, aree svantaggiate).

I vincoli alle compensazioni orizzontali

Nessun vincolo se compenso crediti ≤ 5.000 euro
(art.17 c.1 D.Lgs 241/97 da 2/3/2012, prima il limite era di 10.000 euro)

Credito Irpef/Ires/Irap ≤ 15.000 euro : Nessun vincolo

Credito Iva ≤ 15.000 euro :

- 1) F24 obbligatorio canale entratel/fisconline (art.37, c.49-bis , DL 223/2006)
- 2) solo dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA che si può quindi presentare in forma non unificata, o dell'istanza di rimborso /compensazione trimestrale TR

I vincoli alle compensazioni orizzontali

✓ Art.10 DL 78/2009.

Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali

...

7. i contribuenti che **intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'IVA per importi superiori a 15.000 euro annui**, hanno l'obbligo di richiedere **l'apposizione del visto di conformità** di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'art.1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art.2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art.39, comma 1, lettera a), primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

I vincoli alle compensazioni orizzontali

Credito Iva > 15.000 euro :

Visto di conformità o per i contribuenti soggetti al controllo contabile, la dichiarazione è sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.

Oggetto del visto è **la dichiarazione relativa all'anno di maturazione del credito.**

Indipendentemente dall'anno in cui il credito viene compensato, se esso emerge da una dichiarazione che esponeva un credito > 15000 euro, la stessa deve essere stata trasmessa con visto di conformità per poter compensare oltre il plafond.

(Il rinvio nel tempo della compensazione, allo scopo di rimanere sotto il plafond, non evita il visto).

I crediti Iva trimestrali (TR) costituiscono un «plafond distinto» dal credito annuale, anche se relativi alla stessa annualità.

Provvisoria AgE 2009/185430 del 21/12/2009

Prassi: circ. AgE 57/e del 23/12/2009

circ. AgE 1/e del 15/1/2010

circ. AgE 16/e del 19/4/2011

I vincoli alle compensazioni orizzontali

Credito Iva > 15.000 euro :

Chi rilascia il visto di conformità: iscritti odcec, cons.lav., responsabili di caf-impresе (non per soggetti Ires con coll.sindacale ed esclusi da studi di settore), ai ruoli cciaa

Verifica:

- la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
- la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.

Controllo :

- il codice di attività economica indicato nella dichiarazione IVA corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile.

I vincoli alle compensazioni orizzontali

Check-list: presenza prevalente di :

- operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
- di operazioni non imponibili;
- di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
- di operazioni non soggette all'imposta;
- di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

Se il **credito d'imposta destinato alla compensazione** (anche se di anni precedenti) sia **pari o superiore al volume d'affari**, deve essere effettuata l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili.

I vincoli alle compensazioni orizzontali

In assenza di tale circostanza è richiesta :

la verifica della documentazione IVA con imposta superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'IVA detratta riferita al periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione;
deve essere conservata copia al fine di attestare la correttezza dell'esecuzione dei controlli previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999, unitamente alla *check-list* del controllo svolto.

Esempio:

se Iva detratta = 250.000 devono essere controllate tutte le fatture con imposta superiore a euro 25.000

L'Agenzia ha attivato un canale di comunicazione e assistenza al quale possono essere comunicati eventuali ravvedimenti (indebiti utilizzi) allegando il mdo.F24:

dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it

I vincoli alle compensazioni orizzontali

Credito Irpef/Ires/Irap > 15.000 euro : la Legge di stabilità 2014 ha introdotto il visto di conformità anche per i crediti di imposte dirette

✓ **Art.1, c.574, L 147/2013**

574. A decorrere **dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013**, i contribuenti che, compensano crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art.35, c.1, lett.a) D.Lgs 241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa

I vincoli alle compensazioni orizzontali

La disposizione non richiede il canale Entratel/Fisconline per la presentazione di F24 né la preventiva presentazione della dichiarazione.

Non sono ancora state fornite le specifiche richieste per il rilascio del visto.

In occasione di *Telefisco 2014* è stato confermato che i crediti residui risultanti da Unico2013 (in F24 “anno 2012”) non sono soggetti alle nuove disposizioni pertanto crediti Irap residui superiori sono liberamente compensabili.

Il principio, già illustrato in materia Iva, è quello secondo cui oggetto del visto è **la dichiarazione relativa all'anno di maturazione del credito** (pertanto quando il credito non utilizzato si «rigenera», cambiando «anno di riferimento» in F24 rimane compreso nel plafond dell'anno e vincolato alla relativa dichiarazione: visto si/no)..

I vincoli alle compensazioni orizzontali



**VISTO DI
CONFORMITÀ**
Riservato al C.A.F.
o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Si rilascia il visto di conformità
ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista.

Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma attestante il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Modello F24 omesso

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		6099		2013		2,000,00			
		1040	0002	2014	2,000,00				
codice ufficio	codice atto								+/-
									SALDO (A-B)
TOTALE A					2,000,00	B	2,000,00		0,00
SEZIONE INPS									
<small>codice comune INPS / codice INPS / periodo di riferimento</small>									

✓ Art.19, D.Lgs 241/97

3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'Art. 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo.

4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

La compensazione nella riscossione

✓ Art.28-ter, DPR 602/73

Proposta dell'agente della riscossione di compensazione tra un credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, con sospensione dell'azione di recupero ed invito al debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare la proposta.

✓ Art.28-quater, DPR 602/73

Compensazione dal 1° gennaio 2011, di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per **somministrazione, forniture e appalti** e le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Non dovrebbero rilevare nel tetto annuo compensabile

La compensazione nella riscossione

✓ Art.28-quinquies, DPR 602/73

I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo **su specifica richiesta del creditore**, con la compensazione ed **esclusivamente attraverso i servizi telematici** messi a disposizione **dall'Agenzia delle entrate**, con le somme dovute in applicazione degli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso

- accertamento con adesione (20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione);
- adesione ai contenuti dell'invito a comparire (15° giorno anteriore alla comparizione);
- adesione ai verbali di constatazione (20 giorni successivi alla notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale);
- definizione dell'invito a comparire ai fini delle altre imposte indirette;
- acquiescenza (termine per la presentazione del ricorso);
- conciliazione giudiziale (20 giorni dalla data di redazione del processo verbale);
- mediazione.

La compensazione nella riscossione

Il credito deve essere stato previamente certificato attraverso la piattaforma :

<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>

La certificazione deve recare l'indicazione della data di pagamento

E' stato approvato un apposito modello di compensazione che è destinato a contenere solo specifici codici tributo a debito

La compensazione interna nel Mod.770

Si rammenta che la compensazione tra eccedenze di versamento può incidere sulla facoltà di separare la dichiarazione.

La trasmissione separata delle certificazioni di lavoro dipendente e di lavoro autonomo non consente di scomputare le eccedenze tra versamenti che saranno comunicati separatamente

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ciascuna sezione è alternativa alle altre	SEZIONE I - TRASMISSIONE INTEGRALE MODELLO 770 SEMPLIFICATO Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni (barrare la casella) Presenza di modello 770 ordinario 2014										
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				SS		ST		SV		SX	
Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX <input type="checkbox"/>	SEZIONE II - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO CON SUCCESSIVO INVIO DI ST, SV E SX NEL MODELLO 770 ORDINARIO Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni (barrare la casella) Presenza di modello 770 ordinario 2014										
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	SEZIONE III - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati (barrare la casella) Presenza di modello 770 ordinario 2014										
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				SS		ST		SV		SX	
	Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione										
	SEZIONE IV - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni (barrare la casella) Presenza di modello 770 ordinario 2014										
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				SS		ST		SV		SX	
	Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione										

I crediti da 730

✓ Art.1, c.586, L.147/2013

.....

586. Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché di quelli di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

I crediti da 730

✓ Art.1, c.587, L.147/2013

587. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 586 è erogato dall'Agenzia delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Compensazioni orizzontali

IVA

- ✓ fino a 5000 euro
- ✓ oltre 5000 (F24 agenzia e dichiarazione)
- ✓ oltre 15000 euro (visto)
- ✓ compresa compensazione TR
- ✓ società non operative

IRES

- ✓ oltre 15000 euro (visto)
- ✓ crediti ceduti al gruppo

IRAP

- ✓ oltre 15000 euro (visto)
- ✓ crediti ceduti al gruppo

IRPEF

- ✓ oltre 15000 euro (visto)
- ✓ oltre 4000 euro assistenza fiscale

Presentazione Mod.F24

Ruoli scaduti < 1.500

Limite 700.000/anno

1.000.000 se subappalto

Controllo diretto e preventivo dell'AgE